

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE ED. GENNAIO 2002

1. Definizioni

- "Contratto": Il Contratto stipulato a mezzo di accettazione di "offerta" ovvero di sottoscrizione di "contratto di spedizione"
- "Mandante": Il soggetto che stipula con lo Spedizioniere il Contratto disciplinato dalle presenti condizioni
- "Merchi": I beni oggetto del Contratto
- "Spedizioniere": Pol-Rail Srl
- "Terzo": Il soggetto che esegue le operazioni accessorie con propri mezzi ovvero avvalendosi dell'ausilio di terzi
- "Trasporto": Il trasporto ferroviario oggetto del mandato
- "Vettore": Il soggetto che esegue il Trasporto con propri mezzi ovvero avvalendosi dell'ausilio di terzi.

2. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni Contratto stipulato dallo Spedizioniere con il Mandante.

3. Oggetto

Stipulando il Contratto, il Mandante conferisce allo Spedizioniere il mandato di concludere con il Vettore, per conto del Mandante, il contratto di trasporto indicato in Contratto.

4. Operazioni accessorie

Potranno formare oggetto del Contratto, laddove espressamente in esso contemplate, operazioni accessorie, diverse dal Trasporto, da svolgersi direttamente da parte dello Spedizioniere ovvero di Terzo. In tale ultima ipotesi, stipulando il Contratto, il Mandante conferisce allo Spedizioniere il mandato di concludere con tale Terzo, per conto del Mandante, il contratto per l'esecuzione delle operazioni accessorie.

5. Rappresentanza

Lo Spedizioniere avrà la rappresentanza del Mandante e sarà facoltà dello Spedizioniere stipulare i contratti di cui sub artt. 2 e 3 in nome proprio ovvero in nome del Mandante.

6. Merchi

Le Merchi oggetto del Trasporto e/o delle operazioni accessorie sono descritte nel Contratto il quale contiene ogni indicazione in merito ad imballaggio e quantità idonea ad identificare la medesima e gli accordi fra le parti al riguardo.

Il Mandante assume ogni responsabilità in merito alla esecuzione delle operazioni di carico dei carri ferroviari obbligandosi, al riguardo, ad adempiere alle indicazioni contenute nel documento "Prescrizioni Internazionali per il trasporto delle Merchi (PIM)" che formano parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

7. Trasporto

Nella stipula del contratto di trasporto oggetto del mandato, lo Spedizioniere avrà facoltà di concordare con il Vettore, a suo insindacabile giudizio, le modalità del trasporto che riterrà opportune. Resta in ogni caso inteso che, salvo diverse intese scritte fra mandante e Spedizioniere:

- a. il contratto avrà ad oggetto il trasporto da stazione a stazione;
- b. sarà facoltà dello Spedizioniere concordare con il Vettore, trasporto:
 - su carri tipo rete ovvero privati;
 - a mezzo di vagoni a carico singolo ovvero a mezzo di treni completi.

8. Corrispettivo

Quale corrispettivo delle prestazioni oggetto del Contratto nonché a titolo di provvista per il pagamento del corrispettivo dovuto al Vettore e al Terzo, il Mandante corrisponderà allo Spedizioniere gli importi indicati nel medesimo. Tali importi non sono comprensivi:

- a. dei costi e/o spese straordinarie addebitati a qualsiasi titolo dalle reti ferroviarie ;
- b. delle tasse alla stazione di partenza e/o delle spese di scarico e/o carrellamento delle merci;
- c. dei costi accessori non determinabili alla partenza;
- d. dei costi causati dalla compilazione della lettera di vettura difformemente da quanto previsto nelle "istruzioni per la compilazione";
- e. di ogni altro costo e/o prestazione non esplicitamente menzionata in Contratto che resteranno a carico del Mandante.

Salvo diverso accordo previsto dal Contratto, gli importi sopra indicati dovranno essere corrisposti allo Spedizioniere entro 30 gg. giorni dall'emissione della fattura.

9. Documenti di trasporto

La lettera di vettura internazionale sarà compilata a cura del Mandante che si atterrà alle "Istruzioni per la compilazione" di cui il Mandante ha preso visione e che formano parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

Ogni altro documento necessario per l'esecuzione del Trasporto sarà consegnato dal Mandante direttamente al Vettore.

10. Responsabilità

Lo Spedizioniere non è responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi i danni da ritardo, le perdite e i danni alle merci) derivanti dall'inadempimento del contratto di trasporto o del contratto relativo alle operazioni accessorie restando la relativa responsabilità esclusivamente a carico del Vettore ovvero del Terzo.

Ai fini dell'esercizio dell'azione per il risarcimento di tali danni, lo Spedizioniere, laddove abbia concluso il contratto con le altre parti in nome proprio, cederà al Mandante i propri diritti eventualmente nascenti dal medesimo.

11. Assicurazione

Salvo patto contrario, sarà cura del Mandante provvedere alla assicurazione delle merci contro i danni da trasporto e/o che possano verificarsi durante l'esecuzione di operazioni accessorie.

12. Legge applicabile

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. La responsabilità del Vettore (intendendosi per Vettore anche lo Spedizioniere laddove con specifica pattuizione scritta abbia assunto tale veste in deroga alle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali) è disciplinata dalle Regole Uniformi Concernenti il Contratto di Trasporto Internazionale per Ferrovia delle Merci (CIM) ovvero dalle diverse Convenzioni internazionali o leggi nazionali speciali che siano obbligatoriamente applicabili al Trasporto e/o alle operazioni accessorie.

13. Giurisdizione

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Udine.